


MAGNIFICA COMUNITÀ DI FIEMME



REGOLAMENTO
PER LE VOTAZIONI RIGUARDANTI
LA COMUNITÀ DEI VICINI DI FIEMME

APPROVATO DAL CONSENSO NELLE SEDUTE
DEL 4 FEBBRAIO 1994 E DEL 21 OTTOBRE 1994

TESTO AGGIORNATO CON LE MODIFICAZIONI APPORTATEVI
DAL COMUN GENERALE NELLE SEDUTE DEL 20 DICEMBRE 1996,
DEL 28 MAGGIO 2002 E DEL 25 SETTEMBRE 2006

INDICE

TITOLO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI E COMUNI	1
ARTICOLO 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO	1
ARTICOLO 2 - GLI AVENTI DIRITTO AL VOTO	1
ARTICOLO 3 - DELEGA ALL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO.....	1
ARTICOLO 4 - ELENCHI DEI CAPIFUOCO AVENTI DIRITTO	1
ARTICOLO 5 - RICORSI CONTRO GLI ELENCHI DEGLI AVENTI DIRITTO.....	2
ARTICOLO 6 - VARIAZIONI AGLI ELENCHI SUCCESSIVE.....	2
ARTICOLO 7 - ATTESTATO DI ISCRIZIONE - AVVISO DI VOTAZIONE.....	3
ARTICOLO 8 - IL SEGGIO ELETTORALE	3
ARTICOLO 9 - OPERAZIONI DI VOTAZIONE E VERBALE	4
ARTICOLO 10 - L'ESERCIZIO DEL VOTO	5
ARTICOLO 11 - VALIDITÀ DELLE VOTAZIONI	5
ARTICOLO 12 - COMPENSI ED ONERI A CARICO DELLA COMUNITÀ.....	6
ARTICOLO 13 - NORMA INTERPRETATIVA E DI RINVIO	6
TITOLO 2 - NORME PER L'ELEZIONE DEI CONSIGLI DI REGOLA	7
ARTICOLO 14 - INDIZIONE DELLE ELEZIONI	7
ARTICOLO 15 - SCADENZA DEL MANDATO	7
ARTICOLO 16 - DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEI CONSIGLIERI DI REGOLA	7
ARTICOLO 17 - GLI ELEGGIBILI.....	7
ARTICOLO 18 - LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE	8
ARTICOLO 19 - LA LISTA ELETTORALE DI REGOLA	8
ARTICOLO 20 - MANCANZA O INSUFFICIENZA DI CANDIDATI	9
ARTICOLO 21 - LA SCHEDA DI VOTAZIONE	9
ARTICOLO 22 - ESPRESSIONE DEL VOTO E SUA INVALIDITÀ	9
ARTICOLO 23 - I RISULTATI DELLE ELEZIONI	10
ARTICOLO 24 - I RICORSI ELETTORALI	11
ARTICOLO 25 - CONVALIDA DEGLI ELETTI ED ENTRATA IN CARICA.....	11
ARTICOLO 26 - DECADENZA DALLE CARICHE E SURROGAZIONI	11
TITOLO 3 - NORME PER LE CONSULTAZIONI GENERALI DEI VICINI	13
ARTICOLO 27 - COMPITI DEL COMUN GENERALE	13
ARTICOLO 28 - NORME APPLICABILI.....	13
ARTICOLO 29 - INDIZIONE DELLA CONSULTAZIONE GENERALE	13
ARTICOLO 30 - IL SEGGIO ELETTORALE.....	13
ARTICOLO 31 - LA SCHEDA DI VOTAZIONE	14
ARTICOLO 32 - ESPRESSIONE DEL VOTO E SUA INVALIDITÀ	14
ARTICOLO 33 - IL RISULTATO DELLA CONSULTAZIONE GENERALE	14
ALLEGATI	16

TITOLO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI E COMUNI

ARTICOLO 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

- (1) Il presente Regolamento, per brevità denominato "*Regolamento elettorale*", è emanato in ottemperanza all'art. 34 dello Statuto della Comunità dei Vicini di Fiemme e disciplina l'esercizio del diritto di voto ed i procedimenti da osservare nelle votazioni riguardanti la Comunità stessa, e precisamente:
 - (a) l'elezione dei Consigli di Regola previsti dall'art. 15 dello Statuto;
 - (b) le consultazioni generali previste dal capo 10° dell'art. 14 dello Statuto.

ARTICOLO 2 - GLI AVENTI DIRITTO AL VOTO

- (1) Per le votazioni riguardanti la Comunità dei Vicini di Fiemme i Capifuoco, ai quali spetta l'esercizio del diritto di voto a norma degli artt. 4 e 24 dello Statuto, devono essere iscritti negli elenchi di cui al successivo articolo 4.
- (2) Per i Fuochi di convivenza previsti dall'art. 8, lettera (c) del *Regolamento per l'impianto e la tenuta delle Matricole*, nei quali la coabitazione deriva da occasionali esigenze sanitarie o assistenziali (es. case di riposo), limitatamente all'esercizio del voto non opera la norma generale in virtù della quale i diritti di Vicinìa vengono esercitati dal Capofuoco in rappresentanza dell'intera convivenza. In tali casi, la temporanea coabitazione non altera la condizione personale che ciascun Vicino degente ha acquisito, e che conserva, nel Fuoco, familiare o singolo, di provenienza: ciascun Vicino degente in tali convivenze, qualora Capofuoco, è iscritto come tale nell'elenco di cui al successivo art. 4 della Regola nella quale ha la residenza anagrafica, dove potrà esercitare il voto.

ARTICOLO 3 - DELEGA ALL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO

- (1) La delega a votare da parte del Capofuoco, ai sensi del capo 2° dell'art. 24 dello Statuto, deve essere rilasciata in calce all'attestato di iscrizione nell'elenco degli aventi diritto al voto ed avere le caratteristiche indicate nell'*ALLEGATO 2*. Il delegato deve essere un Vicino maggiorenne facente parte del Fuoco del delegante.
- (2) La firma del delegante deve essere autenticata da parte del Regolano o dell'incaricato della tenuta delle Matricole o, in sede di votazione, da un componente del seggio elettorale.
- (3) E' fatto obbligo al votante per delega di esibire, nel momento in cui si presenta al seggio per esercitare il voto, l'avviso-attestato emesso al nome del Capofuoco in uno con la delega da questi conferitagli.

ARTICOLO 4 - ELENCHI DEI CAPIFUOCO AVENTI DIRITTO

- (1) Le Commissioni Matricolari provvedono a compilare ed aggiornare gli elenchi degli elettori nelle rispettive Regole, previsti dal capo 3° dell'art. 24 dello Statuto, entro l'ultimo giorno del quarto mese antecedente la scadenza ordinaria del mandato e, nel caso di elezioni straordinarie, entro trenta giorni dal verificarsi di una delle cause previste dagli articoli 20 e 26 del presente Regolamento, con riferimento alla situazione accertata l'ultimo giorno del mese precedente,

oppure, quando vengono indette consultazioni generali dei Vicini in tempo utile per rispettare il termine di cui al successivo comma 3.

- (2) L'elenco deve essere compilato in conformità all'*ALLEGATO 1*. Gli elettori vi sono iscritti in ordine alfabetico, secondo una numerazione progressiva, e indicando per ciascuno di essi cognome, nome, data di nascita ed indirizzo; va inoltre indicato il numero dei componenti di ciascun Fuoco, oltre al Capofuoco iscritto.
- (3) L'elenco originale aggiornato deve essere sottoscritto da tutti i membri della Commissione Matricolare e trasmesso alla Comunità almeno tre mesi prima della scadenza del mandato o almeno due mesi prima della consultazione generale indetta ai sensi del Titolo III del presente Regolamento.
- (4) Una copia dell'elenco viene pubblicata contestualmente, anche mediante avviso, per un mese nell'albo della rispettiva Regola. Gli elenchi originali, che verranno utilizzati dai seggi per le operazioni di voto, restano depositati in Comunità per la contemporanea pubblicazione, anche mediante avviso, all'albo di questa.
- (5) Qualora in una stessa Regola vengano costituiti due seggi, ai sensi del 4° comma del successivo articolo 8, il secondo seggio utilizzerà, in luogo dell'originale, una copia autenticata (anche per estratto) dell'elenco degli elettori aventi diritto al voto; la suddivisione degli elettori fra l'uno e l'altro seggio avverrà, di norma, seguendo l'ordine alfabetico, in maniera che a ciascun seggio si debba indirizzare un numero pressoché pari di elettori; qualora invece la costituzione del secondo seggio avvenga per agevolare gli elettori residenti in una frazione della stessa Regola, la loro suddivisione fra i due seggi avverrà in ragione della rispettiva residenza, e in conformità a tale criterio sarà compilata la copia autentica dell'elenco da utilizzare nel secondo seggio per le operazioni di voto.

ARTICOLO 5 - RICORSI CONTRO GLI ELENCHI DEGLI AVENTI DIRITTO

- (1) I ricorsi contro gli elenchi degli elettori, previsti dal capo 4° dell'art. 24 dello Statuto, devono essere motivati e firmati dal ricorrente e devono pervenire per iscritto alla segreteria della Comunità perentoriamente entro il periodo di pubblicazione degli elenchi.
- (2) Il Collegio di Controllo, previa convocazione ed audizione del ricorrente, se questi lo richiede, decide su tali ricorsi entro il termine perentorio dei successivi quindici giorni. Le decisioni che comportano rettifiche, modifiche o integrazioni dell'elenco sono comunicate all'incaricato della tenuta delle matricole nella Regola interessata affinché provveda ai sensi del successivo articolo 6 e, per conoscenza, alla Segreteria della Magnifica Comunità di Fiemme.
- (3) I termini previsti dai commi precedenti sono ridotti a dieci giorni nel caso delle consultazioni generali previste dal Titolo III del presente Regolamento.

ARTICOLO 6 - VARIAZIONI AGLI ELENCHI SUCCESSIVE

- (1) Qualora, nel periodo che intercorre fra la compilazione degli elenchi e il termine per la presentazione delle liste, si abbiano a verificare modificazioni anagrafiche o di stato civile nei

singoli Fuochi o variazioni degli elenchi a seguito delle decisioni del Collegio di Controllo sugli eventuali ricorsi, l'incaricato della tenuta delle Matricole provvede ad aggiornare l'elenco ed a consegnarlo al segretario del seggio entro il giorno precedente a quello delle votazioni.

ARTICOLO 7 - ATTESTATO DI ISCRIZIONE - AVVISO DI VOTAZIONE

- (1) I Vicini vengono informati delle votazioni previste dal presente Regolamento mediante l'avviso di indizione delle stesse di cui ai successivi articoli 14 e 29.
- (2) Inoltre, nei giorni precedenti la consultazione, la Magnifica Comunità di Fiemme invia o recapita a ciascun Capofuoco, pur senza obbligo di notifica, un attestato di iscrizione nell'elenco degli elettori, con avviso della votazione.
- (3) L'attestato-avviso dovrà essere conforme all'*ALLEGATO 2* ed indicare la Regola di appartenenza dell'elettore, il cognome, nome e data di nascita di questi, il numero che lo contraddistingue nell'elenco degli elettori, l'ubicazione del seggio elettorale presso il quale potrà esercitare il diritto di voto, nonché - in calce - lo spazio per l'eventuale delega all'esercizio del voto.
- (4) L'attestato-avviso ha lo scopo di invitare l'intestatario ad esercitare il diritto di voto e di agevolare le operazioni di cui all'art. 28 dello Statuto da parte del seggio elettorale; la sua esibizione al momento della votazione è pertanto raccomandata ma non obbligatoria; è obbligatoria soltanto nel caso di esercizio del voto per delega.
- (5) A ciascun seggio verrà consegnato un congruo numero di moduli in bianco per la delega all'esercizio del voto; presentandosi la necessità di utilizzarli, all'autenticazione della firma del delegante può procedere un componente del seggio.
- (6) Il seggio elettorale deve conservare ed allegare agli atti delle operazioni di voto gli attestati esibiti dai Vicini che hanno votato per delega, ai sensi del precedente articolo 3.

ARTICOLO 8 - IL SEGGIO ELETTORALE

- (1) Alle operazioni di voto adempie in ciascuna Regola almeno un seggio elettorale formato in conformità al capo 2° dell'art. 27 dello Statuto.
- (2) I membri del seggio diversi dal presidente e dal segretario devono essere scelti fra i Vicini della Regola di entrambi i sessi, di età compresa fra i 18 ed i 65 anni e che, quando la votazione riguarda l'elezione dei Consigli di Regola, non siano candidati.
- (3) La designazione dei membri del seggio diversi dal presidente deve avvenire almeno 20 giorni prima del giorno fissato per la votazione, ed il Consiglio di Regola dovrà darne immediata comunicazione allo Scario, che darà notizia dell'avvenuta nomina almeno quindici giorni prima del giorno fissato per la votazione. Il Presidente verrà designato dallo Scario trenta giorni prima della votazione.
- (4) Nelle Regole con più di 600 iscritti nell'elenco degli elettori, oppure in quelle con una frazione distante dal capoluogo e nella quale vive un consistente numero di elettori, potrà essere costituito, qualora l'esigenza venga evidenziata dal Consiglio di Regola e su espressa richiesta di questo allo Scario, un secondo seggio elettorale, il cui presidente verrà nominato dallo Scario nella persona del

Viceregolano in carica in altra Regola, mentre gli altri membri saranno designati dal Consiglio di Regola, secondo i criteri stabiliti nei commi precedenti.

- (5) Qualora qualcuno dei nominati non possa, per giustificato motivo, adempiere all'incarico, ne deve dare notizia in tempo utile al Regolano, e rispettivamente allo Scario, i quali provvederanno a nominare i sostituti secondo i criteri indicati nel presente articolo, dandone comunicazione al presidente o al segretario del seggio in tempo utile prima dell'apertura della votazione.
- (6) Quando l'impedimento sorga all'ultimo momento, il presidente del seggio surroga il membro impedito con altro Vicino, avente i requisiti necessari, che si dichiara disponibile.

ARTICOLO 9 - OPERAZIONI DI VOTAZIONE E VERBALE

- (1) Nei giorni immediatamente precedenti a quello di votazione, la Magnifica Comunità di Fiemme cura la consegna ai segretari dei seggi di tutto il materiale occorrente, che dovrà essere custodito nei locali destinati alla votazione.
- (2) I seggi elettorali devono essere costituiti entro le ore 7.30 del giorno di votazione, in tempo utile per provvedere alle operazioni preliminari ed organizzative necessarie, alle quali dovranno essere presenti tutti indistintamente i membri del seggio. In particolare, il seggio dovrà preliminarmente verificare la corrispondenza tra il numero delle schede di votazione e quello degli iscritti nell'originale o nella copia autenticata dell'elenco degli elettori; ai fini della verifica suddetta si dovrà tenere conto delle variazioni agli elenchi disposte successivamente alla loro compilazione e comunicate al seggio ai sensi del precedente articolo 6.
- (3) La votazione si svolgerà dalle ore 8.00 alle ore 19.00.
- (4) Durante la votazione dovranno essere costantemente presenti almeno tre membri del seggio, fra cui il presidente o il vicepresidente.
- (5) All'ora di chiusura della votazione, tutti i membri del seggio devono essere presenti; il presidente invita gli eventuali estranei a lasciare i locali, che verranno chiusi al pubblico per il tempo strettamente necessario affinché il seggio possa effettuare le operazioni di accertamento del numero dei votanti, di riscontro con le schede inutilizzate e di confezionamento dei plichi contenenti il materiale che non serve per le operazioni di scrutinio, secondo quanto indicato nel verbale.
- (6) Esaurite tali operazioni, il presidente del seggio dispone la riapertura del locale, apre l'urna contenente le schede votate e dà inizio allo scrutinio che deve proseguire senza interruzioni fino al termine; allo scrutinio può assistere chiunque.
- (7) Ultimato lo scrutinio, il presidente del seggio dà lettura ad alta voce dei risultati conclusivi riportati nel verbale della votazione e dispone:
 - la consegna allo Scario del verbale e dei plichi contenenti il materiale usato nella votazione, che dovrà avvenire immediatamente o al più tardi, entro le ore 10.00 del giorno successivo;
 - la riconsegna in custodia al segretario di cabine, urne e materiale di arredo dei locali adibiti a seggio elettorale.
- (8) Di tutte le operazioni di votazione deve essere redatto, a cura del presidente e del segretario,

apposito verbale, che va firmato da tutti i membri del seggio.

- (9) Gli elettori ed i membri del seggio possono chiedere di far annotare a verbale eventuali dichiarazioni che intendono rendere relativamente alla votazione, sia durante le operazioni di voto che durante quelle di scrutinio; il presidente del seggio decide su tali richieste, così come su tutte le difficoltà e gli incidenti che sorgessero durante le operazioni di voto e di scrutinio.

ARTICOLO 10 - L'ESERCIZIO DEL VOTO

- (1) Se l'elettore che si presenta per votare non è conosciuto da alcun membro del seggio oppure non può farsi riconoscere mediante esibizione di un valido documento di identità, come previsto dal capo 1° dell'art. 28 dello Statuto, la sua identità può venire attestata da altro elettore presente e già conosciuto dal seggio.
- (2) In caso di temporanea assenza del segretario del seggio, agli adempimenti di cui al capo 2° dell'art. 28 dello Statuto provvede altro membro del seggio.
- (3) Qualora un elettore sia incapace, per impedimento fisico o psichico, di esprimere il voto e non abbia la possibilità di delegare altro Vicino di maggiore età del suo Fuoco, potrà farsi assistere, nell'espressione del voto, da altro elettore; la circostanza viene annotata nell'elenco degli elettori, a fianco del nome sia di colui che è fisicamente o psichicamente impedito, sia dell' accompagnatore; lo stesso accompagnatore può assistere al voto soltanto un votante fisicamente o psichicamente impedito e non più di uno.
- (4) La scheda ufficiale di votazione dovrà essere compilata, a pena di nullità, entro l'apposita cabina e dovrà venire quindi riconsegnata, ripiegata e chiusa, al presidente del seggio, che la introduce nell'urna sigillata; assieme alla scheda il votante deve restituire la penna che gli era stata consegnata per l'espressione del voto.
- (5) Per l'esatto adempimento di quanto disposto dal capo 5° dell'art. 28 dello Statuto, un componente del seggio deve apporre, sull'elenco ed a fianco del nome dell'elettore, la sua firma in segno di attestazione che egli ha votato, e deve annotare contemporaneamente le altre eventuali circostanze rilevanti (delega, accompagnamento, sostituzione schede, restituzione schede difformi, ecc.).
- (6) Se la scheda consegnata all'elettore è deteriorata o se egli stesso inavvertitamente la deteriora, il presidente gli consegna una nuova scheda, prelevandola da quelle ricevute in sovrappiù e conservate per scorta in apposita cassetta; la circostanza è annotata nel verbale e sull'elenco degli aventi diritto, a fianco del nome dell'iscritto.
- (7) Se il votante restituisce, dopo aver espresso il voto, una scheda difforme da quella ufficiale, il presidente la trattiene senza introdurla nell'urna e la allega al verbale; della circostanza viene presa nota nel verbale e sull'elenco degli elettori a fianco del nome dell'iscritto, il quale non è più ammesso a votare.

ARTICOLO 11 - VALIDITÀ DELLE VOTAZIONI

- (1) Tutte le votazioni riguardanti la Comunità del Vicini di Fiemme si considerano valide a prescindere dal numero dei votanti.

ARTICOLO 12 - COMPENSI ED ONERI A CARICO DELLA COMUNITÀ

- (1) A tutti i membri dei seggi elettorali, ivi compresi i Regolani ed i Viceregolani, spettano i compensi che verranno stabiliti e determinati di volta in volta per ogni votazione, oppure una volta per l'intero quadriennio, dal Consiglio dei Regolani.
- (2) I rapporti finanziari fra Magnifica Comunità di Fiemme e Comuni in essa compresi, nonché gli oneri a carico della Comunità per rimborsare ai Comuni le spese che questi sostengono per mettere a disposizione locali, uffici, attrezzature e strutture necessari per le votazioni che la riguardano, sono regolati da apposite convenzioni oppure mediante accordi ed intese da stipulare, in maniera omogenea ed uniforme per tutti gli undici Comuni compresi nell'ambito comunitario, ai sensi della vigente legislazione in materia di ordinamento dei Comuni.

ARTICOLO 13 - NORMA INTERPRETATIVA E DI RINVIO

- (1) E' fatto obbligo di interpretare ed applicare il presente Regolamento secondo le regole del buon senso, dell'equità e dell'imparzialità, nonché sulla base del principio per cui le procedure devono essere semplificate al massimo.
- (2) Qualora questi criteri non siano sufficienti, si farà riferimento, per quanto non previsto dal presente Regolamento, ai principi contenuti nello Statuto comunitario e nelle vigenti leggi, nazionali e regionali, in materia elettorale, o da questi desumibili, in quanto applicabili alla peculiare natura della Comunità dei Vicini di Fiemme.
- (3) Per la Regola di Trodena, i moduli da utilizzare nelle votazioni, come previsti dal presente Regolamento, saranno redatti nelle due lingue italiana e tedesca.

TITOLO 2 - NORME PER L'ELEZIONE DEI CONSIGLI DI REGOLA

ARTICOLO 14 - INDIZIONE DELLE ELEZIONI

- (1) Le elezioni dei Consigli di Regola di cui all'art. 23, capo 2° dello Statuto, sono indette, entro il termine stabilito dal capo 1° dell'art. 27 dello Statuto, dallo Scario in carica, che deve fissarne la data per una domenica compresa fra i trenta giorni precedenti ed i trenta giorni successivi alla scadenza del mandato. La data dovrà essere fissata contemporaneamente per tutte le undici Regole ed in maniera da evitare la concomitanza con altre consultazioni elettorali non riguardanti la Comunità. Eventuali elezioni straordinarie dovranno tenersi non prima di 150 giorni dal verificarsi di una delle cause di cui agli articoli 20 e 26 del presente regolamento e saranno indette dallo Scario almeno 60 giorni prima della data fissata.
- (2) I Vicini verranno informati dell'avvenuta indizione delle elezioni mediante apposito manifesto che dovrà indicare la data fissata per le votazioni, il termine per la presentazione delle candidature, l'orario delle operazioni di votazione, le principali norme di votazione e l'ubicazione dei seggi elettorali in ciascuna Regola.
- (3) Entro i quindici giorni successivi al provvedimento di indizione delle elezioni, il manifesto viene pubblicato all'albo della Comunità ed in quelli delle altre Regole.

ARTICOLO 15 - SCADENZA DEL MANDATO

- (1) In tutti i casi in cui lo Statuto o i Regolamenti menzionano, come termine di riferimento, la "*scadenza del mandato*", questa va individuata nella data (giorno e mese) corrispondente a quella in cui si sono svolte le precedenti elezioni dei Consigli di Regola.

ARTICOLO 16 - DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEI CONSIGLIERI DI REGOLA

- (1) Per determinare il numero dei Consiglieri da eleggere in ciascuna Regola, come previsto dal capo 1° dell'art. 15 dello Statuto, si deve fare riferimento all'elenco di cui all'art. 4, comma 1, fermo restando comunque che il numero dei Consiglieri di ciascuna Regola non può essere inferiore a tre.
- (2) Nel manifesto relativo all'indizione delle elezioni lo Scario indica anche il numero dei Consiglieri da eleggere in ciascuna Regola, secondo il disposto dell'art. 15, capo 1°, dello Statuto.

ARTICOLO 17 - GLI ELEGGIBILI

- (1) Possono presentarsi candidati per essere eletti, a norma del capo 1° dell'art. 25 dello Statuto, i Vicini di entrambi i sessi che, alla data delle elezioni, oltre ad aver compiuto i 25 anni di età, siano iscritti nelle matricole della Regola per la quale intendono candidare e godano della piena capacità giuridica e di agire, fatto salvo quanto dispone il capo 1° dell'art. 26 dello Statuto.
- (2) Coloro che si trovano in una delle condizioni che, secondo il capo 3° del medesimo art. 26 dello Statuto, provocano incompatibilità di cariche, possono nondimeno presentarsi candidati alle elezioni comunitarie, a condizione che, contestualmente alla presentazione della candidatura,

dichiarino espressamente per iscritto di desistere dalla controversia giudiziaria in corso ovvero di cessare il rapporto di affari o professionale e vi provvedano effettivamente entro dieci giorni dalla loro eventuale elezione alla carica di Consigliere di Regola.

ARTICOLO 18 - LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

- (1) La presentazione delle candidature deve avvenire mediante il deposito di apposita lista composta da un candidato regolano e dagli altri candidati alla carica di Consigliere, i quali devono essere tutti iscritti negli elenchi matricolari della Regola di appartenenza.
- (2) Ciascuna lista deve avere un numero minimo di candidati, compreso il candidato regolano, non inferiore ai due terzi dei consiglieri da eleggere, ed un numero massimo, sempre compreso il candidato regolano, non superiore al doppio dei consiglieri da eleggere.
- (3) La lista deve essere depositata personalmente dal candidato Regolano entro le ore 17.00 del trentesimo giorno anteriore alla data della votazione. La lista deve essere redatta su modulo conforme all' *ALLEGATO 3* e deve essere sottoscritta da tutti i candidati consiglieri. Il candidato regolano sottoscrive la lista presso gli uffici comunitari in presenza dell'incaricato ricevente, attestando l'autenticità della sottoscrizione delle candidature. Il funzionario ricevente accerta l'identità del depositante, acquisisce la lista al protocollo annotando data e ora di presentazione e rilascia apposita ricevuta.

ARTICOLO 19 - LA LISTA ELETTORALE DI REGOLA

- (1) Entro tre giorni lavorativi la Segreteria della Magnifica Comunità di Fiemme trasmette le richieste di candidatura alle Commissioni Matricolari di ogni Regola, le quali, dopo aver esaminato le richieste pervenute, procedono a tutti gli accertamenti prescritti dal capo 2° dell'art. 26 dello Statuto.
- (2) Qualora la Commissione Matricolare riscontri possibili situazioni di ineleggibilità o di incompatibilità, ne dà motivata e tempestiva notizia al candidato Regolano, il quale, nei successivi due giorni, può produrre eventuali controprove o, nei casi di incompatibilità, la dichiarazione prevista dal 2° comma del precedente articolo 17.
- (3) La Commissione Matricolare decide inappellabilmente entro i successivi tre giorni; provvede quindi a formare la lista elettorale di Regola che, in conformità all'*ALLEGATO 4*, deve indicare il numero dei Consiglieri da eleggere nella Regola e contenere l'elenco di tutti i candidati, completo di cognome, nome, data di nascita, eventuale soprannome e professione, contrassegnati ciascuno da un numero progressivo, seguendo l'ordine di presentazione della domanda di candidatura.
- (4) L'originale della lista elettorale di Regola deve essere sottoscritto in calce da tutti i membri della Commissione Matricolare e deve venire consegnato alla Magnifica Comunità al più tardi entro il ventesimo giorno precedente la data delle elezioni.
- (5) La Magnifica Comunità di Fiemme provvede a stampare, per ciascuna Regola, un congruo numero di manifesti riportanti le liste e i relativi candidati ammessi alle elezioni. I manifesti vengono affissi all'albo della Comunità e nelle rispettive Regole entro la domenica precedente a quella in cui avrà luogo la votazione; almeno quattro copie dei manifesti devono essere riservate per l'affissione

all'interno di ogni seggio elettorale nel giorno della votazione, durante le operazioni di voto.

- (6) Agli adempimenti previsti dal presente articolo la Commissione Matricolare provvede senza che sia necessaria la presenza del funzionario della Magnifica Comunità preposto ai servizi attinenti alle Matricole.

ARTICOLO 20 - MANCANZA O INSUFFICIENZA DI CANDIDATI

- (1) Se in una Regola non vengono presentate liste elettorali, lo Scario provvederà ad indire, in quella Regola, nuove elezioni entro il termine di un anno. Durante tale periodo la rappresentanza della Regola è assunta dallo Scario e tutti gli organi della Comunità sono pienamente operativi. In caso di nuove elezioni, i nuovi eletti scadranno contemporaneamente agli altri Consiglieri eletti. Non potranno comunque essere convocate elezioni anticipate se manca meno di un anno alla scadenza naturale del mandato degli organi della Comunità.
- (2) Soltanto se, a seguito della verifica degli eletti, i Consiglieri di Regola risultassero meno di due, lo Scario indirà nuove elezioni da tenersi, nelle Regole interessate, entro un anno.

ARTICOLO 21 - LA SCHEDA DI VOTAZIONE

- (1) A cura della Magnifica Comunità di Fiemme verranno stampate le schede di votazione, che saranno distinte per ciascuna Regola, ma uniformi e conformi all'*ALLEGATO 5*.
- (2) La scheda di votazione deve precisare in maniera chiara il nome del candidato Regolano di ciascuna lista e il numero preferenze da indicare nella lista del candidato Regolano prescelto.
- (3) La scheda di votazione deve portare impresso il timbro della Magnifica Comunità di Fiemme ed essere agevolmente ripiegabile.

ARTICOLO 22 - ESPRESSIONE DEL VOTO E SUA INVALIDITÀ

- (1) L'elettore può votare per una sola lista e solo per i candidati consiglieri appartenenti alla lista del candidato Regolano prescelto, esprimendo la preferenza per un numero di candidati pari a quello dei Consiglieri da eleggere nella Regola, detratto il candidato Regolano. Il voto deve essere espresso con l'apposizione di un segno ben visibile in corrispondenza della lista del candidato Regolano o dei nomi dei candidati prescelti all'interno di tale lista. L'espressione del voto alla lista o ai singoli candidati della lista comporta automaticamente l'espressione del voto al candidato Regolano.
- (2) Il voto è da considerare valido ogni volta che se ne possa desumere in maniera certa e chiara la volontà dell'elettore; soltanto quando ciò non fosse possibile il seggio deve dichiarare invalido il voto.
- (3) Il voto deve comunque considerarsi valido quando:
 - (a) l'elettore abbia votato un numero di candidati inferiore o uguale a quello dei Consiglieri da eleggere;
 - (b) il voto sia stato espresso anche per un numero di candidati superiore ai consiglieri da eleggere; in tal caso la validità del voto è limitata all'indicazione del candidato Regolano.
- (4) Il voto, invece, deve sempre essere dichiarato non valido quando si verifichi qualcuno dei seguenti casi particolari:

- (a) quando la scheda spogliata non è una di quelle ufficiali;
- (b) quando la scheda non contiene alcun segno né alcuna, qualsivoglia espressione di voto (scheda bianca);
- (c) quando la scheda riporta soltanto scritti o segni che nulla hanno a che vedere con la votazione e che non consentono di identificare alcun candidato prescelto;
- (d) quando la scheda riporta scritti o segni in base ai quali l'elettore sia riconoscibile o abbia inteso farsi riconoscere;
- (e) quando vengono votati più candidati Regolani o comunque vengono votate più liste.

ARTICOLO 23 - I RISULTATI DELLE ELEZIONI

- (1) Al termine dello scrutinio, il presidente ed il segretario del seggio eseguono le operazioni di cui all'art. 29, capo 1°, dello Statuto riportando i risultati della votazione nel verbale e indicando i voti riportati da ogni lista e, per ciascuna lista, tutti i candidati che hanno ottenuto voti validi in ordine decrescente secondo il numero dei voti da ciascuno conseguiti e, in caso di parità di voti, dando la precedenza al candidato più anziano di età.
- (2) Viene eletto Regolano il candidato Regolano della lista che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità prevale la lista del candidato Regolano più anziano di età.
- (3) Vengono eletti Consiglieri i candidati della lista del candidato Regolano eletto, che hanno riportato il maggior numero di preferenze. In caso di parità viene eletto il candidato più anziano di età.
- (4) Ad ogni candidato Regolano vengono automaticamente attribuiti tutti i voti ottenuti dalla sua lista.
- (5) In caso di assenza di candidati da eleggere nella lista del Regolano eletto, vengono eletti i candidati, compresi gli altri candidati regolani, che hanno conseguito più voti nelle altre liste. Qualora non vengano presentate altre liste, la Regola viene considerata idoneamente costituita col numero degli eletti, anche se inferiore al numero dei consiglieri assegnato, fermo quanto previsto dall'art. 20, comma 2, del presente regolamento.
- (6) E' eletto Viceregolano il candidato della lista del Regolano eletto che ha ottenuto il maggior numero di preferenze. In caso di parità è eletto il candidato più anziano di età.
- (7) Lo Scario uscente cura la pubblicazione dei risultati delle elezioni nel termine fissato dal capo 3° dell'art. 29 dello Statuto, ossia entro il martedì successivo, e per la durata e con le modalità ivi previste.
- (8) Con la pubblicazione dei risultati, lo Scario proclama eletti, salva la convalida successiva ad opera del Comun Generale:
 - (a) i componenti dei Consigli di Regola, nelle persone di quei candidati che, nella rispettiva Regola, hanno conseguito, nella lista del Regolano, il maggior numero di voti, fino alla concorrenza del numero di Consiglieri da eleggere ai sensi del precedente articolo 16 e fermo quanto previsto dal comma 5;
 - (b) il Regolano, nella persona del candidato Regolano della lista vincente;
 - (c) il Viceregolano, nella persona di quel candidato che, fra i candidati della lista del Regolano eletto, ha conseguito il maggior numero di voti.
- (9) In tutti i casi, a parità di voti fra due o più candidati, viene proclamato eletto il più anziano d'età.

ARTICOLO 24 - I RICORSI ELETTORALI

- (1) I ricorsi di cui al capo 5° dell'art. 29 dello Statuto devono essere motivati e firmati dal ricorrente, e devono pervenire alla Segreteria della Comunità perentoriamente entro i quindici giorni di pubblicazione dei risultati delle elezioni.
- (2) Il Collegio di Controllo, prima di decidere su tali ricorsi entro il termine stabilito dal capo 6° dell'art. 29 dello Statuto, deve convocare e sentire il ricorrente, se questi nel ricorso lo abbia richiesto, nonché il controinteressato, e quindi deve comunicare le sue decisioni, per il tramite dello Scario, al Comun Generale neo eletto, affinché ne tenga debito conto quando procederà alla convalida degli eletti ai sensi dell'art. 30, capo 3°, dello Statuto.

ARTICOLO 25 - CONVALIDA DEGLI ELETTI ED ENTRATA IN CARICA

- (1) Ai sensi dell'art. 30, capo 1°, dello Statuto, l'elezione si considera divenuta esecutiva quando non vengano presentati ricorsi entro i quindici giorni di pubblicazione dei risultati elettorali ovvero nel momento in cui il Collegio di Controllo abbia comunicato allo Scario uscente le sue decisioni sui ricorsi elettorali eventualmente presentati.
- (2) Da tale momento decorrono i dieci giorni entro i quali lo Scario uscente deve provvedere alla convocazione prevista dal medesimo art. 30, capo 1°, dello Statuto.
- (3) Il Comun Generale, convocato nei termini di cui al comma precedente e presieduto dal consigliere più anziano, procede alla verifica dei requisiti generali, a norma di Statuto, in capo agli eletti, accertando che coloro che si trovano eventualmente in condizioni di incompatibilità al momento della presentazione della candidatura abbiano provveduto effettivamente a desistere dalla controversia giudiziaria o a cessare il rapporto d'affari o professionale entro i dieci giorni successivi all'elezione, a norma del precedente articolo 17; inoltre esamina le decisioni adottate, sugli eventuali ricorsi elettorali, dal Collegio di Controllo a norma dell'articolo precedente. Il Comun Generale pronuncia quindi la convalida degli eletti e provvede alla surrogazione di coloro la cui elezione non possa essere convalidata.
- (4) Da tale momento i componenti del Comun Generale e dei Consigli di Regola entrano ufficialmente in carica a tutti gli effetti. Entro dieci giorni si procede all'elezione del Presidente del Comun Generale e dello Scario, secondo quanto previsto dallo Statuto.

ARTICOLO 26 - DECADENZA DALLE CARICHE E SURROGAZIONI

- (1) L'organo competente ai sensi dell'art. 26, capo 5°, dello Statuto dichiara la decadenza dalla carica di Consigliere di Regola, di Regolano, di Viceregolano o di Scario, anche a seguito delle decisioni del Collegio di Controllo su eventuali ricorsi elettorali o dietro segnalazione dei Vicini aventi diritto al voto, quando:
 - (a) accerti, in sede di convalida degli eletti, la mancanza dei requisiti di eleggibilità o di compatibilità;
 - (b) accerti successivamente, nel corso del quadriennio di durata in carica degli organi elettivi, il sopravvenire di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, previo invito all'interessato ad abbandonare la situazione ostativa, e ad optare per la carica comunitaria entro dieci giorni;

- (c) si verifichi un evento a causa del quale l'interessato sia definitivamente impossibilitato a proseguire nella carica o egli stesso non intenda proseguire, dichiarandolo espressamente ovvero dimostrandolo con reiterate assenze non giustificate (delle quali almeno tre consecutive) dalle sedute dell'organo collegiale di cui fa parte.
- (2) Tranne che nel caso in cui la decadenza derivi da una decisione del Collegio di Controllo, la proposta di decadenza va preliminarmente notificata all'interessato, il quale può presentare ricorso al Collegio di Controllo. L'organo competente, ai sensi dell'art. 26 comma 5 dello Statuto, dichiara quindi, se del caso, la decadenza dalla carica di Consigliere di Regola e del Comun Generale, e surroga colui che è decaduto nominando al suo posto il Vicino che, nell'elezione del Consiglio di Regola di provenienza, risulta essere il primo dei non eletti e così via progressivamente, seguendo l'ordine decrescente dei voti conseguiti nelle elezioni di Regola nella lista del Regolano eletto e dando precedenza, in caso di parità di voti, al più anziano di età; resta fermo l'obbligo di accertare, prima di disporre la surrogazione, che il sostituto possieda tutti i requisiti necessari per accedere alla carica.
- (3) Quando si tratti di sostituire definitivamente lo Scario, il Consiglio dei Regolani procede, entro un mese dalla vacanza della carica, all'elezione del nuovo Scario.
- (4) Quando si tratti di sostituire definitivamente il Regolano, la sua carica è assunta dal rispettivo Viceregolano, mentre il terzo eletto, in ordine di voti, nella Regola interessata assume la carica di Viceregolano e così via progressivamente, secondo i criteri stabiliti dall'articolo 23. Lo Scario dà comunicazione agli interessati delle avvenute surroghe o sostituzioni.
- (5) Per le surroghe, in caso di assenza di candidati da eleggere nella lista del Regolano eletto, vengono eletti i candidati, compresi gli altri candidati regolani, che hanno conseguito più voti nelle altre liste.
- (6) Quando a causa dell'impossibilità di surroga la Regola non è più rappresentata si procede a nuove elezioni entro il termine di sei mesi. Non potranno essere comunque convocate elezioni anticipate se manca meno di un anno alla scadenza naturale del mandato degli organi della Comunità.

TITOLO 3 - NORME PER LE CONSULTAZIONI GENERALI DEI VICINI

ARTICOLO 27 - COMPITI DEL COMUN GENERALE

- (1) Il Comun Generale esercita le competenze di cui all'art. 14, capo 10°, dello Statuto autonomamente o su proposta del Consiglio dei Regolani, stabilendo quando sia opportuno acquisire il parere dei Vicini aventi diritto al voto su argomenti e questioni di rilevante interesse per la Comunità; la consultazione generale degli elettori deve, in particolare, essere promossa quando vengano proposte modificazioni sostanziali o revisioni generali dello Statuto che, a giudizio del Comun Generale, incidono sui fondamentali principi consuetudinari e generali della Comunità.
- (2) Le consultazioni generali, obbligatorie anche se non vincolanti per l'organo competente, devono tenersi comunque prima che l'organo adotti le decisioni definitive sull'argomento oggetto della consultazione.
- (3) Il Comun Generale potrà inoltre inviare ad ogni Fuoco, in vista della consultazione generale, adeguata documentazione illustrativa ed informativa sulle questioni od argomenti che saranno oggetto della consultazione, in tempo utile affinché gli elettori possano prenderne conoscenza prima di esprimere, mediante il voto, il loro parere al riguardo.

ARTICOLO 28 - NORME APPLICABILI

- (1) Alle consultazioni generali degli elettori si applicano le norme generali e comuni contenute nel Titolo I del presente Regolamento, con le disposizioni speciali ivi previste, nonché, per analogia ed in quanto compatibili, quelle contenute nel Titolo I° del presente Regolamento, con le disposizioni speciali ivi previste, nonché, per analogia ed in quanto compatibili, quelle contenute nel Titolo II°, fatte salve le disposizioni speciali previste dagli articoli seguenti.

ARTICOLO 29 - INDIZIONE DELLA CONSULTAZIONE GENERALE

- (1) In conformità alla decisione assunta dal Comun Generale, lo Scario indice la consultazione generale dei Vicini mediante un manifesto da affiggere trenta giorni prima della consultazione all'albo della Comunità e contemporaneamente nelle altre Regole. La consultazione dovrà svolgersi contemporaneamente in tutte le undici Regole in un giorno di domenica, evitando la concomitanza con altre consultazioni elettorali non riguardanti la Comunità di Fiemme.
- (2) I manifesti dovranno indicare la data fissata per la votazione e l'orario per la stessa, l'argomento o la questione che forma oggetto della consultazione, le principali modalità di votazione e l'ubicazione dei seggi elettorali nelle diverse Regole.

ARTICOLO 30 - IL SEGGIO ELETTORALE

- (1) A specificazione di quanto stabilito in via generale dal precedente articolo 8, in occasione delle consultazioni generali degli elettori vengono nominati presidenti dei seggi elettorali i Regolani - ed i Viceregolani, quando in una Regola vi siano due seggi - in carica nella Regola, né opera evidentemente, in occasione delle consultazioni generali nelle quali non esistono candidati,

l'obbligo statutario di nominare i membri del seggio elettorale scegliendoli fra i Vicini che non siano candidati.

- (2) Si applicano anche in occasione delle consultazioni generali le altre disposizioni contenute nel precedente articolo 8, relativamente ai seggi elettorali ed alla sostituzione dei loro membri.

ARTICOLO 31 - LA SCHEDA DI VOTAZIONE

- (1) A cura della Magnifica Comunità di Fiemme verranno stampate le schede di votazione che dovranno essere uguali per ciascuna Regola e conformi all'*ALLEGATO 6*.
- (2) La scheda di votazione deve esporre, al suo centro ed in maniera chiara e comprensibile, la questione o l'argomento sul quale gli aventi diritto sono chiamati ad esprimere il loro parere favorevole oppure contrario; sui margini esterni la scheda contiene due spazi chiaramente evidenziati e con la risposta prestampata: sul margine sinistro, lo spazio per il parere favorevole e, sul margine destro, lo spazio per il parere contrario.
- (3) Le schede di votazione devono portare impresso il timbro della Magnifica Comunità di Fiemme ed essere agevolmente ripiegabili.

ARTICOLO 32 - ESPRESSIONE DEL VOTO E SUA INVALIDITÀ

- (1) L'elettore esprime il suo voto barrando o comunque apponendo un chiaro segno, purché anonimo, in corrispondenza o sull'apposito spazio di sinistra, se intende esprimere voto favorevole, ovvero sull'apposito spazio a destra, se intende esprimere voto contrario.
- (2) Il voto è da considerare valido ogni volta che se ne possa desumere in maniera certa e chiara la volontà del votante; soltanto quando ciò non fosse possibile il seggio elettorale deve dichiarare invalido il voto.
- (3) In ogni caso, il voto deve essere dichiarato non valido nei seguenti casi particolari:
 - (a) quando la scheda spogliata non è una di quelle ufficiali;
 - (b) quando la scheda non contiene alcun segno né alcuna, qualsivoglia espressione di voto (scheda bianca);
 - (c) quando la scheda riporta soltanto scritti o disegni che nulla hanno a che vedere con la votazione e che non consentono di individuare alcuna espressione di parere favorevole o contrario (scheda nulla);
 - (d) quando la scheda presenta dei segni in corrispondenza o su entrambi gli spazi per l'espressione del voto favorevole e, rispettivamente, contrario, in maniera che non risulta individuabile la volontà del votante (scheda nulla);
 - (e) quando la scheda riporta scritti o segni in base ai quali il votante sia riconoscibile o abbia inteso farsi riconoscere (scheda nulla).

ARTICOLO 33 - IL RISULTATO DELLA CONSULTAZIONE GENERALE

- (1) Fermo restando quanto stabilito dal precedente articolo 11 per la validità della votazione, si considera raggiunto un risultato nella consultazione generale quando il numero dei voti validamente espressi sia superiore ad almeno la metà (con eventuale arrotondamento all'unità

superiore) del totale di coloro che hanno votato; il conteggio dei votanti e dei voti validi deve essere riferito all'intera Comunità, considerata nel suo complesso, indipendentemente dal numero dei votanti e dei voti validi accertati in ciascuna delle singole Regole.

- (2) Il risultato finale ed ufficiale della consultazione generale, favorevole ovvero contrario all'argomento o alla questione che ne forma oggetto, è quello che risulta dalla prevalenza, fra i voti validi espressi nell'intera Comunità, di quelli favorevoli o, rispettivamente, di quelli contrari.
- (3) Lo Scario cura la pubblicazione dei risultati della consultazione generale nel termine fissato dall'art. 29, capo 3°, dello Statuto, ossia entro il martedì successivo, per la durata e con le modalità ivi indicati; contestualmente, lo Scario dispone la trasmissione dei risultati della consultazione al Comun Generale in vista degli ulteriori adempimenti ai quali questo organo ritenga di provvedere.
- (4) Per eventuali ricorsi relativi alle consultazioni generali, si osservano le norme del precedente articolo 24, in quanto applicabili.

ALLEGATI

ALLEGATO 1 - Elenco dei Vicini Capifuoco aventi diritto al voto

ALLEGATO 2 - Certificato elettorale

ALLEGATO 3 - Modulo di presentazione della lista elettorale

ALLEGATO 4 - Lista elettorale dei candidati nella Regola

ALLEGATO 5 - Scheda di votazione per l'elezione del Consiglio di Regola

ALLEGATO 6 – Scheda di votazione per la consultazione generale dei Vicini aventi diritto